

## *Difendiamo la legge “Gozzini” ma... critichiamola*

***Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia:  
essamina le colpe ne l'intrata;  
giudica e manda secondo ch'avvinghia.***

[Dante Alighieri, La Divina Commedia,  
Inferno, canto V, 4-6]

Appena qualche giorno era passato dall'insediamento del nuovo governo Berlusconi e, preceduto da tamburi e grancasse, viene dato corso al “credo” del nuovo corso, già sperimentato in campagna elettorale dall'uno e dall'altro dei raggruppamenti elettorali: “sicurezza”. Parola generica che sottintende quella più concreta di “galera”. Più galera per tutti e tutte! questa è la traduzione corretta. Difatti oltre allo sferragliare di armati per le strade delle città, oltre ai “pacchetti”, si mettono a punto diversi disegni di legge per abolire o limitare fortemente l'accesso dei detenuti e delle detenute alle “misure alternative alla detenzione”. La legge Gozzini è ritenuta troppo “lassista”, una porta spalancata a torme di feroci delinquenti, dunque, affermano quelli che pensano di limitare la libertà degli altri per affermare la “propria”, va fortemente ridimensionata, pressoché abolita.

Le parole, dice un vecchio saggio, servono per colpire o per difendersi oppure per circoscrivere l'ambito del discorso. Oggi, sempre più, servono per confondere e imbrogliare.

“Certezza della pena” suona bene anche alle orecchie delle persone non addentro alle ingarbugliate questioni giudiziarie e carcerarie. E un suono rassicurante lo aveva, garantista, nelle intenzioni di chi, quasi 200 anni fa coniò questo concetto (1764 Cesare Beccaria, Pietro Verri e gli illuministi lombardi). Doveva garantire, secondo gli autori, che nessun arbitrarietà sarebbe più stata commessa nell'erogare la sanzione e nell'applicarla. Come a ribadire il principio “la legge è uguale per tutti”, che in realtà uguale per tutti non è mai stata. “Prima” contava molto “chi eri” dal punto di vista della collocazione sociale piuttosto che “cosa avevi fatto”. La collocazione sociale decideva se ti beccavi una condanna tremenda oppure un leggero rimprovero.

Qualcuno osserverà, ma “prima” di che cosa? Bella domanda! Definire questo “prima” non è facile. Ce la potremo cavare con: prima dello “stato di diritto” che diamine! Affermazione forte che mette tutti a tacere ma mica tanto rispondente alla realtà.

Usciamo subito da questa intricata matassa, perché di altro dobbiamo parlare. Vogliamo semplicemente correggere la percezione di questa bella frase “certezza della pena” il cui significato è che la quantità e lunghezza della condanna così come la sua esecuzione non deve discriminare in base all'appartenenza sociale, etnica, religiosa, né deve sottostare a valutazioni di politica criminale dei governi e nemmeno tener conto delle campagne stampa...ma deve tener conto... pardon: “dovrebbe” tener conto esclusivamente di un insieme di norme, chiamate “codice penale” per il quale ciascuna persona risponde di ciò che ha fatto e soltanto di ciò che ha fatto, e la sua condanna non deve tener conto di emergenze, momenti elettorali, crisi di governo o riassetto strategici mondiali, ecc... Insomma la certezza della pena è quella condizione per la quale una persona sa che se trasgredisce una particolare legge, a prescindere da qualsiasi altra considerazione e circostanza, rischierà una condanna a tot anni e che quella condanna verrà eseguita secondo le norme vigenti all'atto della trasgressione.

Posta in questi termini, e sono i soli corretti con cui la si può mettere... replicherete così: ma allora non c'è mai stata questa “certezza della pena”! Darvi torto non possiamo... però qualche piccolo passo avanti si è fatto dai tempi della totale arbitrarietà.

Mettiamola così: si è combattuto l'arbitrio dei potenti, e si continua a combatterlo, ma l'arbitrio tenta di riprodursi continuamente e di riconquistare il terreno perduto a favore dei potenti... e non dite che non ve ne accorgete! E' sotto gli occhi di tutti che ...se c'hai tanti soldi con buoni avvocati ti fai pene minori e in

condizioni di gran lunga meno afflittive.

Da un po' di anni a questa parte, invece, politici di destra e sinistra hanno fatto a gara a convincerci, e a convincere se stessi, che "certezza della pena" significa che "pigli uno lo sbatti in galera e butti la chiave". O comunque lo tieni dentro più a lungo possibile e non lo fai uscire nemmeno un minuto prima della scadenza della condanna, come questa legge "permissiva" la Gozzini invece permette. E allora dai!! Addosso alla Gozzini! E ti presentano ben due disegni di legge per rendere più difficile l'accesso alle "misure alternative" previste dalla Gozzini.

Da parte opposta, diciamo nell'area del residuo striminzito garantismo, partono al contrattacco, per difendere questa legge. Quest'area garantista è oggi assai esigua. Persone gradevoli, coraggiose e preparate che si battono con molta determinazione, purtroppo con poca incidenza nella fanghiglia mediatica e nel furore forcaiolo del ceto politico, del giornalismo e dei buoni padri di famiglia. E fin qui tutto bene, se volete...

Il punto è che questi garantisti nel cercare di rintuzzare l'offensiva reazionaria e lo sgretolamento dell'impalcatura delle misure alternative, esaltano le caratteristiche "rieducative" della Gozzini, le sue funzioni di "reinserimento" dei detenuti, abboffandosi di citazioni dell'Art.27 della Costituzione, inondandoci di dati e, a nostro modesto avviso, cadendo nel trabocchetto della "giustificazione del carcere" e, forse non volendo, addirittura esaltando le funzioni del carcere, purché questo sia rispettoso dei diritti delle persone detenute e persegua l'opera di "rieducazione".

Ma il carcere non è forse quel perverso erogatore di supplizi che toglie la vita, in quanto toglie la libertà? Noi, e siamo in buona compagnia, la pensiamo così!

E allora proviamo a rimettere il ragionamento con i piedi per terra! In modo che il titolo da paradosso (*difendiamo la Gozzini ma criticiamola*) manifesti un po' di buon senso.

Chi scrive non dirà mai che una conduzione "morbida" di un carcere equivale ad una conduzione "dura". Bisogna esserci passati, attraverso la matricola! e i quasi tre decenni sono una buona conoscenza e un salutare insegnamento per evitare quelle frasi snob e cretine, tipiche di chi, non avendo conosciute di persona le carceri, men che meno quelle "dure", si crogiola nei vapori di affermazioni come quella che "meglio il carcere duro che forgia gli antagonismi", ed altre amenità. I numeri e i fatti (che hanno la testa dura) ci dicono che il "carcere duro" forgia i pentiti e tanti... di tutte le provenienze... settori sociali e ambiti ideologici.

Difatti le proteste dei detenuti, in periodi di magra come questi, hanno obiettivi minimi: un po' di socialità in più, qualche ora d'aria, più spazio per i colloqui, per l'allargamento delle misure alternative, appunto.

Ogni piccolo, piccolissimo spazio che i detenuti strappano al regime carcerario è una boccata d'ossigeno in un posto dove manca tutto in quanto manca la libertà!

Su questo non c'è da discutere, c'è soltanto da rimboccarsi le maniche e dare una mano alla popolazione prigioniera perché riesca a conquistarsi qualche spazio in più... per alleviare un po' il supplizio del carcere.. mica per rieducarsi.

Questo è il punto!

Il carcere non è riformabile! È il grido che emerge da tutte le analisi serie e argomentate sulle istituzioni totali.

Questa giusta affermazione vuol dire che da un meccanismo così schifoso volto all'annientamento non può venir nulla di buono per quante riforme vuoi apportarci. Rimane sempre erogatore di sofferenza, distruzione della personalità, annichilimento delle caratteristiche umane... proprio il contrario della rieducazione. Tenete un uomo o una donna dentro un carcere un po' di anni e avete prodotto o un succube passivo ad ogni potere oppure un soggetto pieno di rabbia distruttiva, in primo luogo verso se stesso/a e verso chi gli/le è vicino. La volete chiamare rieducazione? Lo volete chiamare reinserimento sociale? La

volete chiamare riabilitazione?

E poi, è proprio la parola “rieducazione” che non ci garba. Anche se è scritta nella Costituzione nel tanto citato Art.27.

Primo: chi rieduca? Questo stato? Il suo apparato amministrativo infarcito di antecedenti borbonici e mafiosi e fascisti? O la sua modernità repubblicana violenta, bottegaia e clientelare e ancora mafiosa? Ma andiamo!!!

Ma se anche si volesse sfrondare di queste *presenze*, pur assai reali, l’assetto statale di questo paese e se volessimo portarci a un livello di astrazione teorica dello “stato puro”, che tra l’altro in questa forma non esiste in nessun posto, tuttavia nemmeno a questo livello teorico è accettabile la “rieducazione”. Neanche teorici liberali, purché onesti, possono accettare che un apparato statale intervenga nella “*trasformazione dell’interiorità del reo, cioè nel senso di “redenzione morale”... Una simile accezione porrebbe sicuramente la finalità rieducativa in contraddizione con il paradigma liberale dello Stato di diritto, i cui principali postulati sono la sovranità della persona sulla propria mente, il diritto di ciascuno a rimanere come è nella separazione tra diritto e morale.*” [Luigi Ferrajoli – *Dei Delitti e Delle Pene* n. 2-1992, pag.82]

Se non lo gradiscono i liberali, figuratevi noi!

Dunque non accettiamo nessuna “rieducazione” ma nemmeno sputiamo sopra le misure alternative per quella loro caratteristica di solidarietà umana e sociale, per quella mano offerta a un detenuto, a una detenuta in modo che ciascuno/a possa fare le proprie scelte in condizioni meno terrorizzanti. Ma perché abbia questa impostazione, alla legge Gozzini dovrebbe essere tolta via via l’eccessiva discrezionalità. Ed è proprio quanto chiedevano e chiedono le lotte dei prigionieri.

Dunque il titolo *difendiamo la Gozzini ma criticiamola* è l’espressione del massimo possibile oggi di buon senso.

E siamo in coerenza e sintonia con le lotte dei prigionieri affermando che metteremo in campo tutte le energie che abbiamo per batterci insieme ai detenuti e alle detenute per evitare l’abolizione o la restrizione dell’accesso alle misure alternative; ma siamo totalmente contrari ai principi ispiratori *rieducativi* della Gozzini e all’atmosfera di *scambio, al mercato* che ha creato nell’ambiente carcerario. Provate a seguirci nel breve riassunto del movimento delle carceri.

Appena finita la guerra, anche nelle galere si respirava lo spirito di libertà diffuso dalla lotta di resistenza partigiana, iniziarono così le proteste per chiedere più spazi... (vedi “storia del carcere” su Quaderno 01 di Scarceranda) e per abolire il carcere fascista. Credevano, i carcerati, che la società italiana fosse pronta a togliere in ogni sua articolazione il marchio fascista. Si sbagliavano, l’Italia repubblicana era antifascista nelle parole non nei fatti, non nei codici, né nelle carceri, fabbriche, uffici, prefetti, polizia, carabinieri, imprenditori, finanze, banche... qui tutto più o meno come prima.

Le proteste e le rivolte smuovono qualcosa a livello parlamentare:

il 28 ottobre 1948 viene approvato all’unanimità alla Camera dei Deputati un ordine del giorno proposto dall’on. Calamandrei per la costituzione di una “Commissione permanente” di inchiesta sulle carceri. Al Senato, due giorni dopo, un certo on. Tambroni (che gli antifascisti e le antifasciste impareranno a conoscere nel giugno e luglio 1960) la fece modificare rendendola temporanea. Il 10 dicembre 1948 venne formalmente istituita. Composta da cinque senatori e cinque deputati (senatori: Giovanni Persico, Pietro Mastino, Rocco Salomone, Vincenzo Monaldi e Sandro Pertini; deputati: Fausto Gullo, Giuseppe Bettiol, Piero Calamandrei, Pasquale Marconi e Maria Nicotra). Questa Commissione fu indirizzata a verificare certe situazioni detentive reali anche sulla base dell’esperienza che numerose e numerosi parlamentari avevano vissuto nelle carceri fasciste come detenuti politici.

Valutazioni tra cui le più incisive e lucide furono espresse da un’analisi di Riccardo Bauer (una fotografia valida ancor oggi):

*“Vi è una legge che governa la vita del carcere ed è quella della paura. Se si considera l’opera e l’atteggiamento delle autorità preposte alla vigilanza dei detenuti; quella della ipocrisia se si considera il comportamento di quest’ultimi.*

*Il criterio con cui è organizzato il carcere in Italia, e a cui corrisponde la disciplina che in esso vige, è meramente burocratico.*

*Il carcere è anzitutto e soprattutto, direi quasi esclusivamente, custodia; e custodia significa rendere impossibile la fuga dei custoditi, ma anche evitare ogni “grana” per chi è responsabile della sorveglianza...*

*Di qui la tendenza a organizzare la vita carceraria come quella di un ambiente in cui si smorzi ogni velleità, in cui tutto proceda pel binario di una agevole routine, in cui la sicurezza sia affidata essenzialmente agli ostacoli materiali e alla riduzione al minimo dell'autonomia del detenuto, della sua possibilità di operare, di muoversi, di assumere una responsabilità, di svolgere un'attività che lo faccia uomo”*

[R.Bauer, *Il regime carcerario italiano*, in “Il Ponte” n. 3 1949]

Non credo ci sia bisogno di aggiungere che la gran mole di materiale documentario – di grande interesse-prodotto dalla Commissione nel corso di visite a numerosi penitenziari, interviste di detenuti e le centinaia di lettere spedite dalle carceri alla Commissione (in una di queste si venne a sapere che un detenuto di 70 anni era in galera dal 1898) molte lettere erano di ex partigiani, e di numerosi detenuti che avevano condiviso la carcerazione con alcuni attuali parlamentari. Tutto questo materiale rimase abbandonato, non letto e non considerato, buttato in qualche angolo ad ammuffire. La Commissione venne sciolta e la popolazione carceraria ebbe solo e ancora repressione...

Ma un altro vento di libertà arrivò e si fece sentire anche al di là delle alte mura delle carceri.

A Torino, la prima protesta del nuovo ciclo è del 3 luglio 1968 (La Stampa del 4 luglio 1968: “*Rivolta nel carcere: chiedono l'approvazione dei nuovi codici*”). Il carcere è quello di Torino “Le Nuove”, non fu una vera rivolta ma un “*non rientro dopo le due ore d'aria pomeridiane*” protrattosi per due ore... e poi 6 luglio S. Vittore di Milano, poi Brescia e tanti altri... successivamente il livello si innalza con una vera e propria rivolta, quella di Poggioreale di Napoli del 12 luglio che necessitò di oltre 500 agenti armati per schiacciarla. Nel 1969 fu una sequela ininterrotta di rivolte che vide partecipare la popolazione detenuta di tutti i penitenziari comprese le sezioni femminili e le carceri minorili.

Al centro della richiesta c'era la riforma, con la quale i detenuti chiedevano di farla finita col carcere che era esattamente come quello in epoca fascista. Intendevano conquistare spazi e ancora spazi. (Per questa stagione di rivolte vedi “*storia del carcere moderno*” su Quaderno 01 di Scarceranda; Sante Notarnicola, *L'evasione Impossibile*; Irene Invernizzi, *Il carcere come scuola di rivoluzione*; e tanti altri testi)

Oltre la repressione, la lotta qualcosa smuove e viene varata nel 1975 una striminzita riforma (legge 354 del 26 luglio 1975) che non contiene quasi nulla delle rivendicazioni delle lotte e rivolte dei detenuti. E queste riprendono con maggior lena... ancora più numerose e massicce... e... dieci anni dopo viene introdotta la cosiddetta “*riforma della riforma*”, comunemente conosciuta come legge Gozzini. Anche questa è stata piuttosto manomessa durante i numerosi passaggi parlamentari, tuttavia è calata come una bomba nell'immobile pantano della realtà carceraria preguo di tensioni introdotte da oltre un decennio di “*emergenze*”, di “*carceri speciali*” e di “*leggi speciali*”. E dunque viene applicata con grande magnanimità da chi voleva pacificare il carcere ed evitare che riprendesse la stagione delle rivolte.

(una ricostruzione storica dettagliata delle dinamiche che portarono all'approvazione della Gozzini e agli effetti sulla realtà carceraria nei primi anni e, soprattutto, al suo legame con la legge sulla “*dissociazione*” la si trova su: Salvatore Verde, *Massima Sicurezza – dal carcere speciale allo stato penale* - Odradek Edizioni 2001).

Nei primi tre anni di applicazione vengono concesse 11.409 semilibertà e 3.918 affidamenti.

Comunque la popolazione prigioniera si è rapportata a questa legge con grande laicità... molti detenuti hanno utilizzato il permesso per... evadere! E come dar loro torto: è l'interpretazione più consona del concetto di “*rieducazione*” per chi è privato della libertà. Poi... qualcosa è cambiato.

Ma vediamo cos'è la Legge Gozzini

Introdotta con la Legge del 10 ottobre 1986 n. 663, la cosiddetta Legge Gozzini, inizialmente detta “*riforma della*

riforma" poiché riformava la Legge di riforma del 1975 (legge n. 354 del 1975) e intendeva proporre tutto ciò che non era riuscito nel '75: ossia rendere l'esecuzione della condanna flessibile secondo la logica della "rieducazione" e del "reinserimento" del condannato/a. In realtà la Gozzini è riuscita soltanto a contribuire a pacificare le carceri, proponendo di fatto misure alternative e sconti di pena come beni di scambio per il governo del carcere: pacificazione in cambio di riduzione della permanenza in carcere. È questo l'aspetto che non ci ha fatto mai "amare" la Gozzini. Questa forma di "scambio" di "mercato" operato sulla libertà, sulla vita delle persone recluse... un mercato della schiavitù che non possiamo tollerare.

Vanno però aggiunte due considerazioni:

-la **prima** è che la pacificazione del carcere non è stata prodotta soltanto dallo "scambio" offerto dalla Gozzini. Vi ha contribuito assai più il degrado politico della società esterna, un degrado che l'ha resa sempre più suddita e succube dei dogmi forcaioli diffusi dai media. Una subalternità che ha colpito anche settori di sinistra, anche quella cosiddetta estrema, anche il cosiddetto movimento; e che ben rappresenta il grado zero del pensiero antagonista e l'impotenza dell'azione trasformatrice. Una società diventata "sorda" alle voci che provengono dal carcere.

-la **seconda** è una precisazione. La critica che muoviamo alla Gozzini si riferisce alla legge uscita dal Parlamento e a come è stata applicata. Non certo come era nelle intenzioni dei suoi propugnatori che volevano un carcere meno segregante, meno separato dal contesto sociale. L'idea iniziale era di cercare di oltrepassare le mura per mezzo dell'istituto del permesso premio, e della decarcerizzazione realizzata attraverso l'ampliamento massiccio delle misure alternative. Auspicavano, gli autori, altresì una magistratura di sorveglianza in grado di controllare l'operato della amministrazione penitenziaria (ma chi li ha mai visti in questa funzione i magistrati di sorveglianza girare per i reparti delle galere?) e chiamata ad approvare i diversi piani di trattamento extramurario. Infine, l'idea forte che animava i promotori, era l'abolizione del concetto di "non risocializzabile", spazzando via ogni aprioristica preclusione, incentrata sia sul carattere perpetuo della pena inflitta, sia sul tipo di reato commesso.

Ma, come volevasi dimostrare questo carcere non è riformabile. Difatti: passano pochi anni e il ribaltamento delle linee guida della Gozzini avviene principalmente con il d.l. 13 maggio 1991 (convertito dalla L. 12 luglio 1991 n. 203) e con il d.l. 8 giugno 1992 n. 306 (convertito dalla L. 7 agosto 1992 n. 356) provvedimenti presi sulla scia dell'allarme sociale suscitato dai tragici attentati in cui persero la vita Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (maggio e luglio 1992).

Questi provvedimenti rappresentano soprattutto un messaggio politico. Il Parlamento, il governo, la gran parte delle forze politiche intendono anzitutto "rassicurare" la società italiana circa l'efficacia repressiva dello stato nei confronti della criminalità organizzata e di quella diffusa. È anche un invito alla Magistratura di Sorveglianza a dare la priorità alle esigenze di difesa sociale rispetto a quelle di trattamento.

È proprio a partire dal 1991-92 che si è avuta una netta contrazione del numero delle misure alternative concesse anche al di fuori dell'ambito della legislazione d'emergenza. In altre parole il numero delle misure alternative concesse è sensibilmente diminuito anche con riferimento a condannati che nulla avevano da spartire con la criminalità organizzata. È sufficiente confrontare due dati per capire come le cosiddette leggi di "emergenza" non operano esclusivamente sul "fenomeno emergente" ma predispongono la magistratura (troppo in sintonia con la cosiddetta "opinione pubblica" ossia con gli "strilli" dei media) a operare pesanti strette su tutto l'arco della "criminalità" macro o micro che sia.

Nel 1989 i permessi concessi sono 41.916, poi...

nel 1990 permessi concessi 34.111; respinti 24.635 ||| semilibertà: concesse 2583; respinte 4215

nel 1994 permessi concessi 24.099; respinti 31.004 ||| semilibertà: concesse 1874; respinte 4272

Da tener conto anche l'aumento della popolazione carceraria in questi anni.

Un andamento al ribasso... fortemente al ribasso!

Alla fine del 2007 il numero dei permessi concessi ammontava appena a 7.749

Alla stessa data i semiliberi ammontavano a soli 727.

Nello sgretolamento della Gozzini, nella forte diminuzione dell'applicazione delle misure alternative (che poi è il vero responsabile del massiccio sovraffollamento delle carceri, insieme all'altro grande fenomeno, che qui non affrontiamo, ossia l'espandersi della custodia cautelare, della detenzione preventiva in attesa del processo) hanno operato sì quelle leggi accennate sopra, ma per dirla con Gramsci: in questo paese assai più delle leggi contano le circolari ministeriali... e queste valte a trovare... nei cassetti blindati dei burocrati carcerieri-ministeriali...

Dunque la Gozzini è già stata ridotta, ridimensionata, striminzita, quasi abrogata... eppure non basta!!!

Con queste due proposte, due disegni di legge, il governo attuale vuole farla finita con le misure alternative...

---

## LE MODIFICHE PROPOSTE

---

La prima: disegno di legge 636 del senatore Valditara (An-Pdl) Ecco alcuni punti:

... ai fini dell'accesso dei condannati ai benefici (lavoro all'esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione), siano «adeguatamente valutate le comunicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza dirette a segnalare la sussistenza di oggettivi elementi di pericolo per coloro che furono vittime di detti reati».

... l'innalzamento da 10 a 16 anni di carcere prima che un ergastolano possa chiedere un permesso premio (articolo 2); la possibilità per il tribunale di sorveglianza di stabilire che l'affidamento in prova (articolo 3) e la detenzione domiciliare speciale (articolo 4) siano misure osservate anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.

... l'innalzamento da 20 a 24 anni di carcere prima che un ergastolano possa chiedere la semilibertà (articolo 5); il divieto di concedere la semilibertà agli ergastolani recidivi e ai condannati per certi delitti (previsti al comma 1 dell'articolo 4 bis) i quali risultino recidivi o abbiano commesso reati di qualsiasi genere durante la semilibertà (articolo 6);

La seconda: disegno di legge 623, riguardante le “Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e al codice di procedura penale, in materia di permessi premio e di misure alternative alla detenzione”. Primo firmatario Filippo Berselli, presidente della commissione giustizia del Senato.

... soppressione della liberazione anticipata, cioè lo sconto di pena di 45 giorni per ogni semestre concesso in caso di buona condotta... chi è condannato all'ergastolo vede raddoppiati i tempi per ottenere i permessi: dagli attuali dieci anni di pena espiata ad un minimo di venti, «sul presupposto che dopo venti anni i rischi per la collettività siano ridotti a zero o quasi». Per loro viene anche completamente abolita la possibilità di accedere alla semilibertà, oggi prevista dopo venti anni di reclusione. Per i detenuti con pene temporanee, invece, l'accesso alla semilibertà necessita di due terzi di pena scontati per i reati meno gravi e dai due terzi ai tre quarti per le categorie ritenute più pericolose; attualmente è sufficiente aver scontato la metà della condanna. L'affidamento in prova ai servizi sociali non verrà applicato negli ultimi tre anni di condanna ma soltanto l'ultimo, e chi è in libertà dovrà obbligatoriamente essere reincarcerato se vorrà ottenere il beneficio (quindi viene di fatto abrogata la legge Simeoni Saraceni che consentiva di chiedere l'affidamento dalla libertà).

Intanto la popolazione prigioniera cresce... alla fine di settembre 2008 superava le 56.000 presenze. Ne parlano e si “preoccupano” i giornali, temono le rivolte; si “allarma” il Ministro della Giustizia che, la mattina, parla di braccialetto elettronico per sfoltire le galere, la sera, insieme al governo di cui fa parte, vuole restringere l'accesso alle misure alternative, come abbiamo visto. La notte preparano altre leggi che prevedono il carcere per ogni minima “trasgressione”.

Chiacchiere chiacchiere chiacchiere di fine estate... la realtà è il continuo peggioramento delle condizioni di vita, già gravi, delle detenute e detenuti e, in questi termini, nessuno ne parla. Condizioni disumane che fanno schizzare verso l'alto il numero di suicidi tentati e “riusciti” e anche degli atti di autolesionismo di cui nessuno prende nota... condizioni infami che fanno aumentare le morti per mancata assistenza... le malattie contagiose... la mancanza di igiene... e... questi disegni di legge per lo sgretolamento della Gozzini verranno discussi dal Parlamento entro il corrente anno... ma fino a quando!